



Comune di Montespertoli
Provincia di Firenze

Regolamento per le riprese audiovisive delle sedute Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 27/11/2014

Titolo I – Norme generali

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripresa audiovisiva delle sedute del Consiglio Comunale al fine di garantire , in attuazione del principio di trasparenza, una più efficace informazione, una più ampia partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente, nonché un'ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza.
2. Le finalità suddette sono, in via prioritaria, realizzate attraverso l'attività di ripresa audiovisiva effettuata direttamente dall'amministrazione comunale con le modalità di cui al Titolo II del presente regolamento. Le riprese delle sedute pubbliche possono essere effettuate altresì da giornalisti ed operatori di testate giornalistiche e televisive nonché dal pubblico che assiste ai lavori del Consiglio con le modalità ed alle condizioni indicate nel Titolo III

TITOLO II - Attività di ripresa e diffusione audiovisiva effettuata dall'Amministrazione Comunale con modalità streaming

Art. 2

ATTIVITA' DI RIPRESA E DIFFUSIONE AUDIOVISIVA EFFETTUATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Montespertoli, per garantire un'ampia diffusione dei lavori del Consiglio Comunale e favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente , realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale in streaming sul proprio sito web istituzionale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare, della presenza delle videocamere e dell'attività di ripresa e diffusione audiovisiva.
3. E' fatto altresì obbligo all'Amministrazione Comunale di apporre specifici cartelli all'ingresso della sala consiliare, scritti in forma chiara e sintetica, che avvisino circa la presenza di telecamere e la relativa diffusione in streaming delle immagini.
4. Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo da inquadrare solo la zona riservata ai consiglieri ed agli amministratori comunali, in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente né altri soggetti, eccezion fatta per il personale dipendente in servizio.
5. I consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non potranno in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
6. Riguardo all'esigenza della tutela della riservatezza valgono le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e quelle dell'art. 5 del presente regolamento. Il Comune di Montespertoli è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti con le riprese di cui al presente articolo.
7. La diffusione delle trasmissioni delle sedute consiliari, potranno essere svolte in diretta o in differita.
8. Le riprese video, effettuate dal Comune, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito del comune che rimarrà accessibile a tutti per la durata del mandato elettivo.

9. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna.

TITOLO III - Attività di ripresa e diffusione audiovisiva effettuata da terzi

Art. 3

ATTIVITA' DI RIPRESA FOTOGRAFICA ED AUDIOVISIVA EFFETTUATA NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute del consiglio comunale da parte di giornalisti, fotoreporter ed operatori di testate giornalistiche o emittenti radiotelevisive, attenendo al diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del Titolo XII Capo I del d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del Codice di deontologia relativo all'attività giornalistica di cui all'art. 139 del d.lgs. 196/2003. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese ed ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radiotelevisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine.
2. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale alle condizioni e con le modalità stabilite dal personale tecnico dell'Amministrazione.
3. I rappresentanti delle testate giornalistiche e delle emittenti che vogliano effettuare le riprese dovranno accreditarsi presentando richiesta al Presidente del Consiglio almeno 5 ore prima dell'inizio della seduta consiliare.
4. Le attività di ripresa non potranno in alcun modo arrecare disturbo allo svolgimento della seduta. Il Presidente del Consiglio potrà intervenire sulle modalità di ripresa onde evitare qualsiasi interferenza con l'ordinata attività consiliare.
5. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più emittenti o testate, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori.

Art. 4

ATTIVITA' DI RIPRESA FOTOGRAFICA ED AUDIOVISIVA EFFETTUATA DAL PUBBLICO PRESENTE IN SALA

1. Le riprese delle sedute consiliari potranno essere effettuate anche da persone presenti tra il pubblico che assiste ai lavori del Consiglio, con propri mezzi e senza possibilità di allaccio alla rete elettrica. I Consiglieri ed il pubblico presente dovranno essere informati dal Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta, di tali riprese e delle successive modalità di diffusione.
2. La ripresa e la diffusione delle immagini dovrà avvenire nel rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.
3. Per poter effettuare le riprese i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale, a seguito della presentazione, anche immediatamente prima dell'inizio della seduta, di una richiesta nella quale vengano indicati: le generalità di colui che effettua le riprese, le modalità e le finalità (divulgativa, informativa, ecc) e le modalità di diffusione. Colui che effettua le riprese dovrà altresì presentare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo di trattare i dati contenuti nel

documento audiovisivo nel rispetto delle norme di cui al d.lgs 196/2003, di rispettare le norme del presente regolamento, non interferendo o arrecando disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare, di non utilizzare le immagini a scopo di lucro ma solo per i fini dichiarati e di astenersi dalla manipolazione del contenuto del documento audiovisivo, in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, acquisita la richiesta, autorizza l'effettuazione delle riprese, salvi casi di manifesta irragionevolezza della domanda

Art. 5 LIMITAZIONI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente regolamento ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari, ai sensi del d.lgd. 196/2003, fermi restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta.
2. In ogni caso, il Presidente del Consiglio Comunale , al fine di prevenire l'indebita diffusione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta all'obbligo di rispettare in modo rigoroso, nella discussione, il principio di stretta necessità, evitando di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione alla discussione, o comunque non necessari o addirittura inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso riconosciute nella gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento dell'attività consiliare.

Titolo IV – Norme di Chiusura

Art. 6 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali nonché le norme del Regolamento del Consiglio Comunale

Art 7 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.